



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2024

AVVISO SO.LA.RE. Sardegna “Sostegno Lavoro Regione Sardegna” nell’ambito dell’intervento pluriennale “Destinazione Sardegna Lavoro”

PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ

Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6166 finale del 25.8.2022 che approva il programma "PR Sardegna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia. CCI 2021IT05SFPR013

Priorità 1 – “Occupazione”

Obiettivo specifico: ESO4.1. “Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale (FSE+)” - O.S. a)

Settore di intervento 134. Misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro

D.G.R. n. 11/8 del 30.04.2024

Annualità 2024

FAQ AGGIORNATE AL 20.6.2024

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA 1 – ALTRI INCENTIVI DI TIPO ECONOMICO- RETRIBUTIVO PER I LAVORATORI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

1.1 Si richiede un chiarimento in merito agli incentivi economici e retributivi alle assunzioni incompatibili con il contributo e in particolare se debbano considerarsi tali gli sgravi contributivi previsti dagli art 4-11 legge 92/2012.

1.2 In merito al bando in oggetto, se un'azienda usufruisce della decontribuzione sud, per gli stessi dipendenti può partecipare al bando SO.LA.RE?

1.3. Relativamente a un'azienda avente codice ateco idoneo, abbiamo un dubbio circa l'ammissibilità della domanda di partecipazione: l'azienda in questione, poiché partecipa a un bando comunale, riceve il rimborso delle retribuzioni dei dipendenti. Analizzando il bando, si fa riferimento ai principi generali sulla cumulabilità degli incentivi. L'azienda, ricevendo già il rimborso totale degli stipendi da parte del comune, non dovrebbe rientrare tra i destinatari aventi i requisiti.

1.4. in merito al bando in oggetto si vorrebbe chiedere se per i lavoratori beneficiari del bando art. 5 punto 11 debbano intendersi non beneficiari di alcun contributo, anche in merito a rapporti precedenti, o se il requisito si riferisce al contratto di lavoro riferito all'anno 2024?

RISPOSTA 1

1.1. – 1.2. - 1.3. – 1.4. Posto che l'Avviso in oggetto non prevede un'attività preistruttoria, si rimanda al dettato dell'art. 9 dell'Avviso, rubricato "Regimi di Aiuto e cumulabilità", chiarendo che gli Aiuti in argomento si configurano come "Aiuto di Stato" e devono, quindi, rispettare la normativa di matrice europea vigente in materia. Inoltre, all'art. 7 dell'Avviso, rubricato "Risorse finanziarie" viene precisato che l'Aiuto non potrà superare il massimale previsto, previa verifica dell'eventuale superamento del massimale di cumulo per impresa unica oltre alle regole sul divieto del doppio finanziamento e sulle regole specifiche del cofinanziamento di cui all'articolo 32 del Regolamento in esenzione, nel caso si opti per il Regime di Aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per quanto concerne il novero degli incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo per gli stessi lavoratori, si rinvia alle regole del cumulo di matrice comunitaria che impongono il divieto di doppio finanziamento. Si precisa che per ogni misura fruita, occorre verificare il coordinamento con altri incentivi. Non è possibile enucleare compiutamente e a priori quali siano tali incentivi, né è onere dell'amministrazione fornire tali specifiche. In proposito si richiama il Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all'art. 9 rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare" precisa che "Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che "Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [...]” e viene anche ribadito il concetto, già espresso all'art. 9, che "I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 14.10.2021, n. 21 da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli altri Programmi europei, sia con le altre misure finanziate con le risorse del PNRR, sia con le risorse ordinarie previste dal bilancio statale/regionale.

DOMANDA 2 - TEMPISTICHE DELLE ASSUNZIONI

2.1. In relazione all'avviso in oggetto, si chiede se i dipendenti per i quali andrà richiesto il contributo debbano essere già assunti alla data di presentazione della DAT, o se il contributo possa essere "prenotato" anche



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

per le future assunzioni previste sino al 31/12/2024.

2.2 Con la presente si chiede un chiarimento in merito all'Avviso SO.LA.RE. anno 2024.

Sono ammesse le assunzioni effettuate dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2024.

Le domande invece possono essere presentate dal 26 giugno 2024 al 10 luglio 2024 per gli Under 35 e dal 27 giugno 2024 al 11 luglio 2024 per gli Over 35.

Se un'azienda dovesse procedere ad un'assunzione, che non aveva preventivato, dal primo agosto praticamente non può chiedere il contributo per tale assunzione?

Diversamente come si potrebbe procedere?

La domanda di aiuto Under35 va inviata a partire dalle ore 16:00 del giorno 26 giugno 2024 e quella over 35 il giorno 27 giugno. Come ci dobbiamo comportare per le assunzioni di lavoratori dipendenti che ci saranno dal mese di luglio e di agosto?

Eventuali rapporti di lavoro con scadenza al 30/06/2024 andranno prorogati prima dell'invio della domanda?

2.3 In molteplici passaggi dell'avviso si fa riferimento alla pubblicazione della check-list di istruttoria ammissibilità formale, momento dal quale scattano diversi adempimenti di istruttoria e rendicontazione fra cui moltissimi dati personali e reddituali (ButePaga, contratti, etc) dei lavoratori; Dal momento che teoricamente si può avere diritto alla sovvenzione anche per lavoratori assunti negli ultimi 16 giorni di dicembre 2024, possiamo dedurre che tale "pubblicazione della check-list di istruttoria ammissibilità formale" sia da attendersi non prima di Gennaio 2025?

2.4 Con la presente per sottoporre due quesiti entrambe relativi alle date di stipula dei contratti di lavoro; QUESITO 1: con l'Art. 5 - punto 3) criteri di ammissibilità, i Beneficiari ammissibili devono "aver stipulato contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 4.1, con lavoratori citati all'art.4 ed indicati al successivo art. 6 del presente Avviso, per lo svolgimento di attività ..." è corretto interpretare che sono ammissibili solo quei contratti sottoscritti a partire dal 1° marzo 2024 fino alla data di inoltro della DAT?

QUESITO (2): E' ammissibile il contratto sottoscritto fra il 1° marzo e la data di invio DAT, ma riferito ad un periodo di lavoro molto successivo (esempio solo agosto e settembre)?

2.5. Se un'azienda del settore pubblici esercizi assume un dipendente U35 dopo la data del 10/07/2024 non può più presentare la domanda? esempio assunzione dal 01/08/2024 al 30/09/2024?

2.6 si richiede un chiarimento in merito al contributo spettante. Le assunzioni del personale dipendente, per poter richiedere il contributo, devono essere antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso?

2.7. nell'Avviso si legge che l'aiuto, di cui all'art.8, sarà concesso per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024, ma le domande si potranno fare sino al 10 luglio 2024 per il caricamento delle DAT a valere sui lavoratori Under 35, e sino all'11 luglio 2024 per il caricamento delle DAT a valere sui lavoratori Over 35. Per chi dovesse assumere oltre le date di scadenza di presentazione delle DAT come possono accedere all'aiuto? visto che le assunzioni possono essere fatte sino al 31 dicembre?

2.8. La presente per chiedere conferma del fatto che, come sembra evincersi dall'articolo 5 dell'avviso - "Beneficiari e requisiti di ammissibilità", punto 3 (aver stipulato contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 4.1,), le assunzioni devono essere effettuate prima della data di presentazione dell'istanza.

2.9. è necessario al momento dell'invio dell'istanza under e/o over35 (26 e 27 giugno), prevedere le assunzioni a tempo determinato stagionali che verranno effettuate in un momento successivo rispetto all'invio della medesima, quantificando il contributo da richiedere in base alla durata prevista dei rapporti di lavoro dipendente da attivare?

2.10. Un'azienda assume a tempo determinato stagionalmente due dipendenti dal 24 giugno al 31 agosto, presumibilmente prorogherà tali rapporti il 31 agosto fino al 31 dicembre 2024; al momento della presentazione dell'istanza, l'azienda deve quantificare il contributo da richiedere, tenendo conto delle eventuali previste proroghe?

2.11. Per le aziende stagionali le cui assunzioni decorreranno tra il 28/06 e il 30/09 e quindi non ancora in forza alla data della presentazione della domanda, come bisogna effettuare la modalità di calcolo? Si calcolerà un dato presunto per eccesso considerando un numero X di lavoratori, con rapporto full time e per l'intero periodo e successivamente una volta autorizzata la domanda si provvederà ad effettuare il calcolo effettivo?

2.12. in merito al bando SO.LA.RE. 2024 vorremmo un chiarimento riguardo i dipendenti da includere nella richiesta di contributo. All'atto della presentazione della DAT è possibile includere dipendenti che verranno assunti in date successive al 26 e 27 Giugno prossimi? Vorremmo anche capire come comportarci con le assunzioni successive, perché nel bando viene precisato che l'agevolazione riguarda le assunzioni fatte fino

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

al 31 dicembre 2024. In che modo sarebbe possibile includerle se al momento della presentazione della DAT ancora non ne siamo a conoscenza?

RISPOSTE

2.1. – 2.2. - 2.3. – 2.4 -2.5. – 2.6. – 2.7. -2.8. - 2.9. – 2.10. - 2.11. – 2.12.

Come precisato dall'art. 4 dell'Avviso, l' Aiuto è concesso per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024.

Al fine della prenotazione del budget, dovranno essere compilati i seguenti campi: il numero dei lavoratori per i quali si richiede l'aiuto, la tipologia di lavoratori, il numero complessivo delle mensilità, sia part time che full time, e l'importo dell'aiuto richiesto, il quale deve essere calcolato autonomamente dal soggetto proponente secondo i criteri indicati nei presente Avviso.

Si evidenzia che il calcolo per le mensilità non ancora conclusi al momento di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) non potrà che essere presuntivo.

A tal proposito, si rappresenta che è possibile fin d'ora richiedere il contributo per le mensilità non ancora concluse e che è necessario prenotare il relativo budget in fase di presentazione della domanda, pena l'impossibilità, nelle fasi successive del procedimento, di richiedere il contributo medesimo per le mensilità non ancora conclusi nel momento in cui si è inviata la DAT.

Se si intende assumere dei lavoratori nel periodo successivo alla presentazione della DAT (anche se non ancora assunti), tali presunte assunzioni dovranno essere indicate nella sezione prospetto lavoratori al fine della prenotazione del budget. Pertanto, eventuali nuove assunzioni dovranno essere inserite nella DAT in modo previsionale al fine di prenotare il relativo budget, pena l'impossibilità, nelle fasi successive del procedimento, di richiedere il contributo medesimo per la nuova assunzione non ancora effettuata nel momento della presentazione della DAT

Infine, si precisa che la check-list dei controlli di ammissibilità formale è il documento che l'Amministrazione utilizza per eseguire i controlli amministrativi sulle istanze pervenute. La stessa è priva di qualunque effetto sulle date relative alle assunzioni o altri elementi assimilabili.

DOMANDA 3 - TIPOLOGIA DI CONTRATTI AMMESSI, TRASFORMAZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO

3.1. Si richiede un chiarimento in merito alle assunzioni del personale.

In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato successiva alla data del 01/03/2024 (con prima assunzione a tempo determinato precedente il 01/03/2024), si può richiedere il contributo per le mensilità successive alla data di trasformazione?

3.2. Avrei bisogno di sapere se il bando riguarda anche lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale

3.3. Avrei bisogno di sapere se tra i lavoratori che beneficiano dell'incentivo sono compresi i lavoratori assunti con contratto stagionale (essendo comunque a tempo determinato).

3.4. con la presente per proporre due quesiti che attengono alle date di stipula dei contratti di lavoro:

Quesito 1. Con l'art. 4 - 2° capoverso si specifica che "L'aiuto, di cui all'art. 8, sarà concesso per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024"; Cosa si intende con tale indicazione:
a) che l'aiuto è concesso per tutte le mensilità (BP) corrisposte entro l'arco temporale indicato oppure

b) che l'aiuto è concesso per i contratti sottoscritti (assunzioni) effettuate entro il periodo indicato? Il dubbio nasce se l'indicazione fa riferimento alle provvigioni pagate (BP) oppure al momento della sottoscrizione del contratto?

Quesito 2. All'Art. 5 punto 3) si indica come criterio di ammissibilità che i beneficiari devono "aver stipulato contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 4.1, con lavoratori citati all'art.4 ... "

è corretto interpretare che i soli destinatari ammessi siano solo quelli che hanno stipulato un contratto a partire dal 1° marzo fino alla data di presentazione della domanda?

3.5. Dipendente assunto in data 01/03/2024 rapporto a tempo determinato fino al 30/06/2024, dimessosi il 30/05/2024 è possibile presentare richiesta di AIUTO per i mesi in cui è stato in forza pur non essendo dipendente della ditta alla data di presentazione della DAT?

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

3.6. Il lavoratore assunto in data antecedente al 1° marzo 2024 deve essere per ciò stesso escluso dalla platea dei destinatari dell'Avviso oppure può essere in essa ricompreso, ma il datore di lavoro potrà richiedere l'aiuto per l'assunzione del predetto lavoratore unicamente per i mesi dal 1° marzo 2024 in avanti.

RISPOSTE

3.1. Nel caso di caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è possibile richiedere i contributi per le mensilità successive alla data di trasformazione nei limiti temporali previsti dall'avviso.

3.2 – 3.3. I lavoratori stagionali possono essere ricompresi nei vincoli previsti dall'Avviso e dalla normativa vigente. A norma **dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, le attività stagionali sono quelle individuate con decreto del **Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali**, nonché le ipotesi individuate dai **contratti collettivi**.

3.4. Come precisato dall'art. 4 dell'avviso, l'aiuto sarà concesso per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, ciò che rileva ai fini della richiesta dell'aiuto è che la prima assunzione sia avvenuta dal 1° marzo 2024 in poi, per un numero di 10 mensilità per le Microimprese, e le imprese o i gruppi di imprese di piccole dimensioni e per 8 mensilità per le Grandi imprese e per le Medie imprese, non prevedendo il riconoscimento dell'aiuto per i mesi di luglio ed agosto 2024, nel periodo ricompreso tra il mese di marzo e il mese di dicembre 2024. Si rimanda, inoltre, all'art. 4.1 – Tipologie di contratto ammesse – dell'Avviso In oggetto.

3.5. Si ricorda che ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, rubricato "Tipologia di intervento" l'aiuto sarà concesso per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024, per frazioni temporali superiori ai 15 giorni l'aiuto sarà riconosciuto al 100% (es. se la prestazione lavorativa ha decorrenza 15.4.2024 e termine al 30.4.2024). Pertanto, l'aiuto può essere concesso anche per lavoratori non in forza all'impresa alla data di presentazione della DAT.

3.6. L'aiuto a valere sull'Avviso de quo, non può essere riconosciuto per lavoratori assunti in data antecedente al 1° marzo 2024.

DOMANDA 4 - TARGET DI UTENTI

4.1. Si chiede gentilmente di specificare la definizione, riportata più volte nell'avviso, della parola "neo assunti" riferita al target dei giovani under 35 destinatari del contributo. Devono essere giovani che non hanno avuto precedenti contratti di lavoro in passato? o con la stessa azienda?

4.2. In riferimento all'Avviso SO.LA.Re Sardegna 2024 art.4 "Tipologia di intervento" punto 1) si richiede un chiarimento rispetto alla definizione di "Giovani neoassunti di età inferiore ai 35 anni" ed in particolare alla caratterizzazione data dal termine neoassunti. L'utilizzo di questo termine è da intendersi come qualificante per il rapporto instaurato? O meglio, per neoassunti, si vuole intendere che non devono esserci stati precedenti rapporti di lavoro tra l'Azienda ed il lavoratore (trattandosi di lavoro stagionale è frequente che vengano instaurati rapporti di lavoro nelle diverse annualità)?

RISPOSTA

4.1. – 4.2. Con il termine neoassunti si intendono i lavoratori che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato in un arco temporale ricompreso in Avviso. Pertanto, non si intendono esclusi dalla misura in oggetto, i lavoratori già contrattualizzati nelle annualità precedenti.

DOMANDA 5 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ – Licenziamenti per giusta causa

5.1. In riferimento all'oggetto si chiede se tra i beneficiari possono essere ricomprese le aziende speciali già costituite ante DL 267/2000 e trasformate in aziende speciali di capitali ai sensi dell'art. 115 del DL 267/2000 aventi come socio unico il Comune.

5.2. Azienda operante con codice ateco primario 55.30.00 (aree di campeggio e aree attrezzate) che all'interno della sua struttura ha ristorante e pizzeria: si chiede se può essere chiesto il contributo per dipendenti aventi mansioni legate al ristorante e pizzeria.

3. avrei necessità di sapere se l'azienda, per poter accedere agli aiuti, deve avere il codice Ateco quale attività primaria oppure può essere anche il codice ateco dell'attività secondaria?



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

5.3. Qualora l'azienda avesse due codici A.TE.CO entrambi rientranti nei codici beneficiari, deve presentare due distinte domande oppure possiamo indicare il codice prevalente.

Le assunzioni sono state fatte in entrambe le attività.

5.4. Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova preclude la partecipazione al bando?

5.5. quesito su art.4 dell'Avviso: La Direttiva UE 2023/2775 stabilisce che per la classificazione delle imprese (Microimprese, Piccole Imprese, Medie Imprese, Grandi Imprese) occorre verificare i parametri indicati. La domanda è questa:

- ai fini della definizione della tipologia di impresa occorre avere tutti e tre i requisiti (Totale dello stato patrimoniale, Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, Numero medio dei dipendenti) contemporaneamente ? Inoltre per il calcolo del numero medio dei dipendenti durante l'esercizio, a quale esercizio occorre fare riferimento?

5.6. Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, i codici Ateco indicati nell'allegato A devono riferirsi all'attività primaria o se un'azienda ha più codici attività possono ritenersi validi anche gli altri purché rientranti nell'elenco e da visura?

RISPOSTA

5.1. l'Avviso in oggetto non prevede un'attività preistruttoria, pertanto, le valutazioni puntuali saranno eseguite in fase istruttoria. Ai fini della partecipazione all'Avviso in oggetto è fondamentale l'azienda agisca nel mercato in libera concorrenza e possieda autonomia gestionale/organizzativa/finanziaria tale da generare dei ricavi che, a sua volta le permetterebbero di far fronte a parte dei costi annui di funzionamento

5.2. – 5.3. - 5.6. Nel caso di possesso di più codici ATECO, tutti ricompresi nell'allegato A dell'avviso, e più dipendenti impiegati in entrambe le attività riconducibili agli codici posseduti, il soggetto proponente deve scegliere con quale codice ATECO intende candidarsi sulla base dell'attività prevalente esercitata e nella quale sono impiegati prevalentemente i dipendenti per i quali si richiede l'aiuto.

In tutti gli altri casi, il soggetto proponente può presentare distinte DAT per ciascuno dei codici ATECO ricompresi nell'allegato A dell'avviso, per i quali intende candidarsi.

Si rammenta che devono, in ogni caso, essere presentati distinte DAT per i dipendenti under 35 ed over 35 seppure afferenti alla medesima impresa.

5.4. Sul punto, si richiama integralmente l'art. 5 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità", laddove è espressamente previsto che il soggetto proponente non deve avere, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso attuativo della norma in argomento, effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa.

A tal proposito, non è superfluo sottolineare che tutte le fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo originate da motivazioni diverse dalla giusta causa (es. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo), non sono assimilabili, né in fatto né in diritto, alla fattispecie del licenziamento per giusta causa (la quale, per inciso, comprende tutti i casi di recesso *ad nutum*, compreso il recesso in esito al mancato superamento del periodo di prova).

Si rammenta che la giusta causa, nella nozione che si rinviene dall'art. 2119 c.c., è posta a supporto del licenziamento intimato in ragione di un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro, tale per cui qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro.

Pertanto, se l'impresa proponente ha effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa, nell'arco temporale ricompreso tra i 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, evidentemente non possiede i requisiti generali richiesti dall'avviso per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che qui occupa.

L'unica eccezione ammessa al possesso di tale requisito ("non aver in corso e/o non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto telematico") è quella riferibile al licenziamento per giusta causa, tra cui, senza dubbio, vi rientra il licenziamento per esito negativo della prova, mentre, di contro, non vi rientra il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Quanto all'ultimo quesito posto, salvo errata interpretazione del quesito stesso ad opera dell'amministrazione scrivente, il problema non sussiste.

Fermo restando, che, come detto sopra, il licenziamento per giusta causa, espressione del diritto del datore di lavoro di risolvere anticipatamente il rapporto stesso qualora il lavoratore venga meno agli obblighi

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

all'uopo enucleati dal codice civile, non è motivo ostativo alla presentazione della domanda di aiuto telematico (DAT), il divieto di licenziamento (ovviamente per fattispecie diverse dalla giusta causa) si riferisce, evidentemente, al caso in cui, la richiesta dell'aiuto avvenga "a preventivo" e non "a consuntivo", come nel caso di specie.

5.5. Si rimanda alla Direttiva Delegata (UE) 2023 /2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, aumentando del 25% i criteri dimensionali in relazione ai bilanci d'esercizio e consolidati, in particolare con riferimento al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

DOMANDA 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA

6.1. Nell'avviso viene indicato che l'aiuto non può essere superiore a 150.000 euro. Si chiede se lo stesso faccia riferimento all'impresa nella sua globalità o se sia distinto tra under35 e over35 (aiuto massimo concedibile 150mila per under e 150mila per over). Qualora dovesse valere il limite globale dei 150mila, si chiede se in caso di richiesta di contributo, ad esempio, di 100mila su OVER e 80mila su UNDER, la domanda debba intendersi integralmente rigettata a causa del superamento del limite o se la stessa può proseguire l'iter di approvazione.

RISPOSTA

6.1. Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, per la Linea **B.1) "Microimprese, e le imprese o i gruppi di piccole dimensioni"**. L'aiuto individuale non potrà superare **euro 150.000**, nel rispetto delle regole sugli Aiuti di Stato, previa verifica dell'eventuale superamento del massimale di cumulo per impresa unica oltre alle regole sul divieto del doppio finanziamento e sulle regole specifiche del cofinanziamento di cui all'articolo 32 del Regolamento in esenzione. Per aiuto individuale si intende l'aiuto spettante all'impresa. Nel caso in cui l'impresa intenda partecipare all'Avviso con DAT distinte, così come precisato all'art.10 dell'Avviso, rubricato "**Modalità di presentazione della Domanda di Aiuto telematica (DAT)**", la somma dell'importo totale richiesto per ciascuna DAT non dovrà superare il limite di euro 150.000.

DOMANDA 7- REQUISITI DEI DESTINATARI

7.1. Come si deve provare il domicilio in Sardegna dei lavoratori che non hanno residenza in Sardegna?

7.2. In riferimento all'oggetto si chiede se il requisito dei destinatari di cui al punto 6.1.1 relativo al domicilio in Sardegna, questo possa essere documentato con una autocertificazione.

7.3. Un numero considerevole di dipendenti risiede in penisola e si reca in Sardegna per lo svolgimento dei lavori attinenti alla "stagione" 2024. Questi sono in alcuni casi ospitati, a cura e spese dell'azienda, in alloggi detti "di servizio", in altri trovano sistemazione con onere a proprio carico. Si chiede se in entrambe le fattispecie il lavoratore possa rispondere al requisito di "domiciliato in Sardegna" e, per l'effetto, essere "portatore" dell'agevolazione a favore del suo datore di lavoro. Si chiede inoltre se, in caso di risposta affermativa, il datore o il dipendente debbano fare qualche comunicazione alle autorità.

7.4. azienda con sede legale a Palermo e sede operativa in Sardegna, ha lavoratori residenti fuori dalla Regione Sardegna ma domiciliati presso la sede operativa in Sardegna, in quanto trattasi di struttura turistica all'interno della quale i lavoratori fruiscono del vitto per tutta la stagione estiva. In questa situazione spetta il contributo?

7.5. Quando si parla di under 18 bisogna dichiarare l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione. Come si dichiara? E' sufficiente che il ragazzo abbia compiuto i 15 anni e promosso in II superiore?

7.6. Si chiede se per un lavoratore di 16 anni appena compiuti al momento dell'assunzione, che abbia frequentato con profitto il secondo anno delle superiori ma non sia in possesso di nessun diploma neanche di durata triennale, possa essersi considerato assolto il suo "diritto dovere all'istruzione". Vista l'età (tra 15 e 24 anni) che determina il suo stato di "lavoratore svantaggiato" (cfr. paragrafo 6.1.3 sub 2 avviso) è possibile considerarlo nel regime cosiddetto in esenzione e beneficiare della agevolazione verificando previamente l'incremento occupazionale?

7.7 formiamo la presente al fine di chiedere un chiarimento in merito a uno dei requisiti ex ante previsti per i destinatari. In particolare ci si domanda se il lavoratore (assunto con contratto a termine di natura stagionale) che si stabilisce in Sardegna per tutto il periodo di durata del contratto di lavoro - pur avendo la propria residenza in altra regione di Italia - possa essere considerato domiciliato in Sardegna ai fini dell'Avviso e

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

dunque in possesso del requisito di cui all'art. 6 dello stesso. Si chiede inoltre di precisare quale sia il periodo di durata dell'aiuto, ai fini della corretta interpretazione dell'inciso contenuto nella nota 12 ("*L'ammissibilità all'aiuto è subordinata al mantenimento del domicilio in Sardegna per tutto la durata dell'aiuto*").

RISPOSTE

7.1. – 7.2. – 7.3. – 7.4. – 7.7. Il concetto di domicilio è quello evincibile dalle disposizioni del codice civile. A norma dell'articolo 43, comma 1, del c.c., il domicilio di una persona è nel luogo nel quale ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che può anche non coincidere con quello di residenza. L'articolo 47 del c.c. precisa che, si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, ma l'elezione si deve fare espressamente per iscritto. Pertanto, è evidente che s'intende domiciliato nella Regione Sardegna, il soggetto che ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi nella Regione Sardegna, o che vi ha eletto espressamente eletto domicilio. Relativamente al requisito del domicilio, poiché normalmente il domicilio coincide con la residenza e, quando non coincidente, non è altrimenti documentabile, salvo il caso in cui si provveda ad eleggerlo con specifico atto, si presume veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di essere domiciliati in Sardegna contenuta nell'Allegato 5 "Dichiarazione del Lavoratore" e sottoscritta dal lavoratore medesimo o dichiarata dal datore di lavoro negli Allegati 8 e 9, che devono essere prodotti a corredo della domanda, in caso di oggettiva impossibilità di reperire il lavoratore. Si precisa che, come indicato nell'art.6 nota 12 dell'Avviso, *L'ammissibilità all'aiuto è subordinata al mantenimento del domicilio in Sardegna per tutto la durata dell'aiuto.*

7.5. – 7.6 - relativamente al requisito del diritto/dovere d'istruzione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 296/2006, l'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato (e si considera assolto) al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, **entro il diciottesimo anno** di età. Conseguentemente, non può ritenersi assolto l'obbligo di istruzione per il lavoratore di 17 anni ancora studente, a meno che costui non abbia conseguito una qualifica professionale all'esito di un percorso formativo almeno triennale (es. qualifiche professionali conseguite in esito a un percorso leFP). Diversamente, è sempre considerato assolto l'obbligo per il maggiorenne seppur non in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, di durata almeno triennale. **Il requisito è obbligatorio per il lavoratore minore degli anni 18.**

DOMANDA 8 – TIPOLOGIA DI LAVORATORI

8.1. una gelateria artigiana con codice ateco compatibile con avviso, costituita sotto forma di SAS (società in accomandita semplice) ha assunto con contratto di lavoro dipendente per la stagione estiva il socio accomandante U35 per il periodo dal 27/04/2024 al 30/09/2024. Può considerarsi beneficiaria per il dipendente - socio accomandante?

8.2. Possono partecipare alla misura tre soci lavoratori di una Società Cooperativa a responsabilità limitata che nel giugno 2024 verranno assunti a tempo indeterminato?

RISPOSTA 8

8.1 – 8.2. Tra le tipologie di lavoratori destinatari previsti dall'Avviso, è contemplato il socio che svolge attività regolare nell'impresa. Con tale definizione si intendono i soci effettivi che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti (Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), ossia devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

È dunque possibile indicare questa tipologia di lavoratore nella *Sezione prospetto lavoratori della Domanda di Aiuto Telematica (DAT)*.

DOMANDA 9 – REGIME DI AIUTI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

9.1. Con la presente per avere una info sull'art. 9 dell'avviso in oggetto...l'Art 9 cita che gli aiuti potranno essere richiesti e concessi alternativamente (regime de minimis o regime in esenzione), ma negli allegati c'è solo il modulo del regime in esenzione..se volessimo optare per il regime de minimis dove lo dobbiamo indicare? verra' implementato con un nuovo allegato?

9.2. con la presente vi scrivo per richiedere dei chiarimenti in merito ai Regimi di aiuto e cumulabilità, descritti nell'art.9 del bando. Leggendo l'articolo n.9 non è chiaro se si possa autonomamente scegliere se richiedere l'aiuto in Regime de Minimis (Art.9.1) oppure in Regime di esenzione (Art.9.2). Il dubbio soggiace poichè, qualora ci si trovi di fronte ad un lavoratore che al momento dell'assunzione non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per il suddetto lavoratore si può scegliere di richiedere l'aiuto in Regime de Minimis oppure si deve richiedere forzatamente con il regime in esenzione, poichè considerato lavoratore svantaggiato (punto 2 art.6.1.3. del bando).

9.3. relativamente all'Avviso di cui all'oggetto chiediamo se, in sede di prima presentazione della DAT, qualora l'incentivo richiesto rientri nel regime "DE MINIMIS", sia necessario compilare alcun allegato.

9.4. Tra l'elenco di quelli compresi nella "Sezione Allegati" di cui al punto 6. dell'art. 10 del presente Avviso, non si fa alcun riferimento ad un allegato relativo all'importo degli aiuti "DE MINIMIS" ma solo al modulo da compilare qualora la domanda venisse presentata in regime di esenzione (Reg. UE 651/2014). Nel file zippato contenente gli allegati editabili, ugualmente, non è presente alcun modello che faccia riferimento al regime "DE MINIMIS". Ci confermate che alla DAT in regime "DE MINIMIS" firmata digitalmente deve essere allegato, in prima istanza, solo il Modello 1 (annullamento marca da bollo)?

RISPOSTA

9.1. – 9.3. Il regime di aiuti prescelto potrà essere indicato nel momento della compilazione della Domanda d'Aiuto Telematica (DAT) attraverso l'apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL). *Solo se si intende richiedere l'erogazione dell'aiuto a valere sul regime "in esenzione"* è necessario compilare e allegare alla Domanda Allegato 4 - Modulo Regime "in esenzione" Reg. (UE) 651/2014. Per contro, in caso si opti per il regime di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 non è prevista la compilazione di ulteriori allegati rispetto a quelli indicati all'art. 10 punto 6 dell'Avviso. Pertanto per il regime "De minimis" non è previsto nessun allegato da inserire. Nell'Avviso SOLARE II vecchio allegato n. 3 (presente in DSAL 2023) è stato eliminato.

9.2. Ai sensi dell'Art. 9 dell'Avviso, gli aiuti potranno pertanto, essere richiesti e concessi, **alternativamente**, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 in vigore il 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, che sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", o ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 che modifica parzialmente il Regolamento (UE) n. 651/2014, e disciplina il regime di esenzione per quanto riguarda la notifica all'Unione. Europea degli aiuti di stato erogabili in favore delle imprese e prevede la proroga di 3 anni, fino al 31 dicembre 2026. La scelta del Regime di aiuti è rimessa alla valutazione dell'impresa in base ai criteri e i requisiti alla legislazione in materia. Si precisa che, qualora s'intenda richiedere che l'aiuto venga computato in regimi differenti sugli aiuti di stato, dovranno essere presentate DAT distinte.

DOMANDA 10 – Modalità di calcolo e quantificazione dell'aiuto

10.1. Art.8 Modalità di calcolo dell'Aiuto / Art. 10 Modalità presentazione Domanda Aiuto Telematica Considerato che l'aiuto è concesso per le assunzioni effettuate dal 01/03/2024 al 31/12/2024 e che le domande potranno essere trasmesse fino al giorno 10/07/2024 per Under 35 e 11/07/2024 per Over 35, si chiede come debba essere calcolato l'importo dell'aiuto in relazione ad eventuali proroghe di contratto e nuove assunzioni che potranno avvenire nel periodo successivo al termine di presentazione della DAT.

10.2 siamo un Ristorante con sede legale e operativa in Sardegna. Tra i diversi assunti, ve ne è uno che lavorerà dal 14/06 al 17/07. Al riguardo, dobbiamo - come periodo lavorativo - si fa riferimento al mese solare e dunque trattandosi di due mesi (appunto Giugno e Luglio), ciascuno dei quali superiore ai 15 giorni (dal 14/06 al 30/06, pari a 17 giorni; e dal 1/7 al 17/07 altri 17 giorni), dobbiamo indicare due mesi. Oppure dobbiamo fare riferimento al numero dei giorni consecutivi di assunzione ed essendo dunque 34 giorni,

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

dovremo indicare 1 mese?

10.3 I contributi in conto occupazione vengono assegnati in base alle fasce di retribuzioni lorde previste all'atto dell'assunzione nella tabella D, in caso di assunzione a tempo parziale, l'attribuzione del contributo mensile scaturisce dall'applicazione della medesima tabella D giusto? Non c'è un riproporzionamento del contributo in base al part time di assunzione, è corretto?

RISPOSTA

Per quanto concerne il calcolo del contributo, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 8 dell'avviso, rubricato "Modalità di calcolo dell'aiuto".

10.1. La proroga del contratto di lavoro ha l'unico effetto di modificare la durata del contratto stesso e posticiparne l'originaria naturale scadenza, pertanto, l'aiuto potrà essere richiesto per tutte le mensilità effettive previste dal contratto di assunzione la cui naturale scadenza è da intendersi quella prorogata. Pertanto, il calcolo per le mensilità non ancora concluse al momento di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) non potrà che essere presuntivo. Allo stesso modo eventuali nuove assunzioni dovranno essere inserite nella DAT in modo previsionale al fine di prenotare il relativo budget, pena l'impossibilità, nelle fasi successive del procedimento, di richiedere il contributo medesimo per la nuova assunzione non ancora effettuata nel momento della presentazione della DAT.

10.2. e 10.3 Secondo quanto previsto dall'Art. 8, rubricato "Modalità di calcolo dell'Aiuto", per ciascuna assunzione, sarà erogato un aiuto la cui intensità sarà diversificata in base alle fasce della retribuzione lorda; la stessa sarà poi moltiplicata **per la durata del contratto sottoscritto**, all'interno del periodo di ammissibilità. L'attribuzione dell'incentivo sarà effettuata sulla base della sola retribuzione lorda mensile.

L'attribuzione dell'incentivo sarà effettuata sulla base della sola retribuzione lorda mensile, **senza prendere in considerazione** ulteriori elementi del costo del lavoro quali **TFR, contributi previdenziali e assistenziali, eventuale 13° e 14° mensilità**.

Non dovranno essere considerati ai fini del calcolo della fascia di appartenenza le componenti che non costituiscono elementi fissi ed invariabili della retribuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: premi di produttività, gratifiche, bonus, retribuzioni in natura ossia i cosiddetti *fringe benefit*).

Si precisa che ai fini del calcolo dell'aiuto, **non dovranno essere considerate** eventuali variazioni in aumento della paga base lorda oraria (riportata sul cedolino paga) che derivano da variazioni e/o rinnovi del CCNL, inclusi eventuali scatti di anzianità.

Parimenti, non potranno essere considerate, ai fini del calcolo dell'aiuto, le variazioni in aumento della percentuale di part time rispetto a quelle indicate sul contratto individuale del lavoratore, di cui al CCNL applicato, sottoscritto dal lavoratore e dall'impresa in fase di prima assunzione.

DOMANDA 11 – Modalità DI PRESENTAZIONE DELLA DAT

11.1. Art. 10 Modalità presentazione Domanda Aiuto Telematica Punto 10.1.2 Sezione 5 Dichiarazioni del soggetto proponente n. 4. Si chiede se ed eventualmente come si potrà procedere alla trasmissione della DAT nel caso in cui un'azienda non sia in possesso degli elementi del DURC richiesti in quanto, al momento dell'apertura dei termini di presentazione della DAT il Documento risulti ancora in istruttoria o in fase di definizione.

11.2. In riferimento all'avviso in oggetto si richiede conferma, dato che non ho trovato alcuna esplicita previsione, se il mancato rispetto degli adempimenti obbligatori circa la sicurezza del lavoro possa essere elemento ostativo rispetto al godimento del beneficio. Presumo che tale circostanza sia in effetti ostativa, ma nell'avviso si parla esclusivamente di regolarità assicurativa e previdenziale e non di sicurezza sul lavoro (che in genere è essenziale per il godimento di benefici normativi e contributivi tanto quanto il possesso del Durc). Vi chiedo anche la cortesia di indicarmi tramite un link dove potrò trovare risposta al presente quesito, poiché al momento non sono riuscito a individuare i "chiarimenti" eventualmente già pubblicati. Riporto di seguito quanto descritto nel vostro avviso: Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegna lavoro.it e sul sito www.sardegna programmazione.it, nella pagina relativa all'Avviso, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

11.3 con la presente per richiedere quale modello utilizzare per la procura a inoltrare il

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

bando So.la.re Sardegna, in quanto tra gli allegati del bando non è presente.

11.4 con la presente a richiedere se l'annullamento della marca da bollo deve essere effettuato per ogni singola domanda (target under 35 e target over 35).

RISPOSTA

11.1. In fase di trasmissione della DAT l'impresa è tenuta a dichiarare di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e che il (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è stato acquisito ed è in corso di validità (tali elementi quali la data di validità del DURC e il numero di protocollo, andranno inseriti all'interno della specifica sezione dedicata sul SIL, in sede di dichiarazione), così come indicato al punto 4 dell'art **10.1.2. - Sezione 5 – Dichiarazioni del soggetto proponente dell'Avviso.**

Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, la verifica di ammissibilità sarà effettuata dal personale incaricato dall'Amministrazione regionale. La verifica verterà sulla base dei contenuti riportati nella DAT e nei relativi allegati. In questa fase l'Amministrazione verificherà l'adempimento agli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi in capo all'impresa, accertato a seguito di acquisizione, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con dicitura "irregolare". Si precisa che l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 7, del D.L. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, e dall'art. 272 del Regolamento UE n. 1046 del 18/07/2018, è tenuta alla verifica, prima della concessione e liquidazione del contributo, del documento di regolarità contributiva, di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25 n. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266, dell'impresa richiedente l'aiuto.

11.2. Si precisa che nella fase di trasmissione della DAT il soggetto proponente dovrà attenersi a fornire le informazioni e le dichiarazioni riportate all'art.10 dell'Avviso, rubricato "Art. 10 – Modalità di presentazione della Domanda di Aiuto telematica (DAT)".

11.3. In merito alla richiesta del modello di procura, si precisa che l'Amministrazione non può fornire un modello di procura, ossia quella di disporre liberamente delle proprie situazioni giuridiche soggettive, né sostituirsi ad essi. Non è necessario che la procura rivesta la forma dell'atto notarile, ma è sufficiente una scrittura privata tra le parti, avente data certa, e della quale si evinca inequivocabilmente la volontà di colui che conferisce la procura al soggetto che la riceve.

11.4. Così come indicato all'art. 10 dell'Avviso, essere presentate DAT distinte per ciascun target di riferimento (under 35 e over 35) previsto dall'Avviso; parimenti dovranno essere presentate DAT distinte qualora s'intenda richiedere che l'aiuto venga computato in regimi differenti sugli aiuti di stato. La presentazione di **ciascuna** DAT è soggetta al versamento dell'Imposta di Bollo pari a € 16,00 ai sensi della L. 71/13 di conversione del DL 43/2013. Il bollo può essere assolto tramite apposizione e annullamento di marca da bollo originale o tramite modalità virtuale.

DOMANDA 12 – Manuale operativo

Per quando è prevista la pubblicazione del manuale relativa all'implementazione della DAT, essendo oggi il 18? E' previsto un rinvio dell'apertura del bando?

RISPOSTA 12

Il manuale operativo sarà disponibile entro il giorno 22 giugno

DOMANDA 13 – Dimensioni azienda e tipologia Aiuto.

Con riferimento al concetto di dotazione finanziaria complessiva prevista dell'Avviso ed alla sua ripartizione che avviene in funzione della dimensione del Beneficiario, definita secondo la classificazione di micro, piccola, media e grande, potete confermare che una "grande impresa" che assume tale connotato in quanto "impresa unica" cioè formata da più imprese che fanno riferimento al medesimo gruppo avente gli stessi assetti proprietari non potrà usufruire di un aiuto complessivo superiore a euro 300.000, nel rispetto delle regole sugli Aiuti di Stato? Ad esempio, supponiamo di optare per il regime De Minimis e che le aziende di seguito indicate nel triennio di osservazione non abbiano fruito di aiuti a valere su tale regime. Quindi, nell'ambito dell'Avviso l'azienda A del gruppo fruisce di 100.000 di aiuti, la B altri 100.000 e la C altri 100.000, andando a saturare il regi-



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

me suddetto. A questo punto, sarebbe possibile per le stesse aziende fruire di ulteriori aiuti in capo a quanto previsto dal Regolamento UE 651/2014?

RISPOSTA 13

Secondo i nuovi massimali del Regolamento de minimis, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare i 300 000 EUR nell'arco di tre anni. Pertanto, qualora il soggetto proponente avesse i requisiti previsti dal Regolamento in esenzione, potrebbe alternativamente optare in capo a quanto previsto dallo stesso Regolamento

DOMANDA 14

Le marche da bollo acquistate per il bando Destinazione Sardegna 2022 poi annullato, possono essere riutilizzate per il Nuovo bando SO.LA.RE.?

RISPOSTA 14

NO

DOMANDA 15

Con riferimento alla compilazione del prospetto dei lavoratori Sezione 4 ,(a seguito dell'esito delle check list di istruttoria di ammissibilità formale), per la specifica sotto dettagliata: " se *OVER 35* dichiarare il possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)"

SI CHIEDE :

significa che L'azienda deve essere in possesso della scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l'impiego di appartenenza del lavoratore attestante la sottoscrizione della DID o è sufficiente l'acquisizione dell'allegato 5?

RISPOSTA 14: DID

E' richiesto il possesso dei requisiti da parte del lavoratore, pertanto, non è necessario che l'azienda possieda, materialmente, il Documento rilasciato dal Centro per l'Impiego, ma è richiesto che lo stesso sia stato rilasciato al lavoratore interessato.

DOMANDA 16 – Assunzioni successive all'invio DAT

Considerato che l'aiuto consiste in una sovvenzione alle imprese per le assunzioni effettuate a partire dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024, e l'invio della DAT è fissato al 26/06/2024, come ci dobbiamo comportare per le assunzioni successive all'invio della DAT e non comprese nel calcolo?

RISPOSTA 16 :

Si evidenzia che il calcolo per le mensilità non ancora conclusi al momento di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) non potrà che essere presuntivo.

A tal proposito, si rappresenta che è possibile fin d'ora richiedere il contributo per le mensilità non ancora concluse e che è necessario prenotare il relativo budget in fase di presentazione della domanda, pena l'impossibilità, nelle fasi successive del procedimento, di richiedere il contributo medesimo per le mensilità non ancora conclusi nel momento in cui si è inviata la DAT.

DOMANDA 17 - Assunzione rappresentante legale

In merito al bando in oggetto vorrei chiedere se può essere considerata ammissibile l'assunzione del rappresentante legale dell'impresa che richiede l'agevolazione, posti come validi tutti i requisiti previsti dal bando.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA 17

Al momento della compilazione della DAT, sarà possibile inserire le seguenti tipologie di lavoratori: lavoratore dipendente, socio che svolge attività regolare nell'impresa, proprietario gestore.

DOMANDA 18 - Arco temporale

le assunzioni precedenti al 01/03/2024 non sono proprio ammissibili oppure l'aiuto potrà essere calcolato esclusivamente sulle mensilità a partire dal 01/03/2024?

RISPOSTA 18:

L'aiuto, di cui all'art. 8, del presente Avviso, può essere concesso solo per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024.

DOMANDA 19 – Dipendenti già assunti al momento dell'invio della DAT

in relazione all'avviso in oggetto, si chiede se per dipendenti per i quali verrà richiesto il contributo, già assunti alla data di presentazione della DAT, con contratto in scadenza alla data successiva dell'eventuale presentazione della domanda, si possano richiedere anche le mensilità future oggetto di eventuali proroghe.

RISPOSTA 19:

L'aiuto, di cui all'art. 8, del presente Avviso, può essere concesso solo per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024. Occorre fare riferimento al suddetto arco temporale e non a quello relativo all'invio della DAT.

DOMANDA 20 – Proroga contratti

in relazione all'avviso in oggetto, si chiede se per dipendenti per i quali sono state disposte proroghe contrattuali nel periodo intercorrente la data di pubblicazione dell'avviso (07/06/2024) e l'apertura della procedura informatica (26/06/2024) di presentazione della DAT, può essere richiesto il contributo anche per i mesi oggetto della proroga.

RISPOSTA 20:

La proroga del contratto di lavoro ha l'unico effetto di modificare la durata del contratto stesso e posticiparne l'originaria naturale scadenza, pertanto, l'aiuto potrà essere richiesto per tutte le mensilità effettive previste dal contratto di assunzione la cui naturale scadenza è da intendersi quella prorogata. Pertanto, il calcolo per le mensilità non ancora conclusesi al momento di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) non potrà che essere presuntivo. Allo stesso modo eventuali nuove assunzioni dovranno essere inserite nella DAT in modo previsionale al fine di prenotare il relativo budget, pena l'impossibilità, nelle fasi successive del procedimento, di richiedere il contributo medesimo per la nuova assunzione non ancora effettuata nel momento della presentazione della DAT. Inoltre, si evidenzia che l'Aiuto, di cui all'art. 8, del presente Avviso, può essere concesso per le assunzioni a far data dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024. Occorre fare riferimento al suddetto arco temporale e non a quello relativo all'invio della DAT.

DOMANDA 21 – DSAL 2022

Buongiorno, con la presente sono a chiedere chiarimenti in merito all'annullamento della misura prevista dal bando Destinazione Sardegna Lavoro 2022, annullamento che sarebbe stato sostituito dalla nuova misura denominata So.La.Re. che secondo le motivazioni dell'annullamento del bando



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

2022 avrebbe sostituito il medesimo. Allo stato attuale chi aveva assunto il personale nel 2022 non potrà beneficiare del nuovo bando che prevede assunzioni da marzo 2024 causando un buco di aiuti per chi come me aveva assunto nel 2022 confidando in un ristoro mai arrivato per via degli innumerevoli rinvii e con l'annullamento in autotutela del bando. La mia domanda è la seguente: per chi non ha beneficiato dei ristori 2022 so.la.re prevede la possibilità di un indennizzo visto che nelle motivazioni dell'annullamento era specificato che era indetto nuovo bando con denominazione SO.La.Re.?

RISPOSTA 21

Possono candidarsi all'Avviso SO.LA.RE le aziende che possiedono i requisiti regolamentati in Avviso e che hanno provveduto alle relative assunzioni nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2024 ed il 31 dicembre 2024

DOMANDA 22 – Allegato 5

con la presente si chiede un chiarimento in merito all'Avviso SO.LA.RE. anno 2024. L'avviso precisa, al punto 6.1.3., che i requisiti specifici sono solo per i lavoratori per i quali si chiede l'aiuto in regime cosiddetto in esenzione; però nell'allegato 5 - Dichiarazione del lavoratore, al punto 16 sembra che vada indicata obbligatoriamente la condizione di vulnerabilità del lavoratore. Ma, nel caso in cui l'azienda non richiede l'aiuto in regime di esenzione, il lavoratore non è obbligato a compilare il punto 16, è corretto?

RISPOSTA 22:

Tale sezione va compilata solo nell'ipotesi in cui il lavoratore rientri nelle categorie enucleate dal punto 16.

DOMANDA 23 – Abilitazione SIL

1 - quando verrà resa disponibile sul SIL l'abilitazione dei soggetti delegati per il bando SOLARE 2024.

2 - nella domanda il numero delle mensilità verrà suddiviso in due campi distinti per part time e full time, o come nel bando precedente (DSAL) si dovrà indicare solo il numero complessivo di mensilità (un unico campo per full time e part time)? (art. 10 del bando)

RISPOSTA 24:

23.1 L'abilitazione dei soggetti delegati per il bando SOLARE 2024 sarà attiva a partire dal pomeriggio del 21 giugno.

23.2 Si dovrà procedere all'indicazione del numero complessivo delle mensilità part time o full time, in cui occorre indicare il numero complessivo delle mensilità, sia part time che full time, coerentemente con quanto previsto in avviso.

DOMANDA 24 – Assunzioni future

si chiede:

per la partecipazione al Bando di un'azienda che prevede di assumere dei lavoratori sia Under che Over 35, in data 02/07/2024 per 2 mesi, è possibile presentare la Dat in data 26/06/2024 o 27/06/2024, indicando il contributo presunto oppure la Dat dovrà essere presentata dal 02/07 ad assunzioni avvenute?



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA 24:

Si evidenzia che il calcolo per le mensilità non ancora conclusesi al momento di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) non potrà che essere presuntivo.

A tal proposito, si rappresenta che è possibile fin d'ora richiedere il contributo per le mensilità non ancora concluse e che è necessario prenotare il relativo budget in fase di presentazione della domanda, pena l'impossibilità, nelle fasi successive del procedimento, di richiedere il contributo medesimo per le mensilità non ancora conclusesi nel momento in cui si è inviata la DAT.

DOMANDA 25 – Requisito “neoassunto”

si chiede un chiarimento il merito al requisito dei lavoratori under 35.

L'art. 4 dell'avviso indica tra i destinatari Giovani neoassunti di età inferiore ai 35 anni (under 35), e nel successivo art. 6, tra i requisiti specifici del target in questione “*per gli aiuti da finanziare sul target under 35: giovani di età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni al momento della sottoscrizione del primo contratto di lavoro con l'impresa richiedente il contributo)*”.

Per neoassunto under 35 si intende un lavoratore che in precedenza non è mai stato assunto dalla ditta che presenta la richiesta di contributo?

Il lavoratore in questione deve essere alla sua prima esperienza di lavoro?

RISPOSTA 25:

Possono rientrare nel novero dei soggetti destinatari anche i lavoratori aventi rapporti di lavori antecedenti, al 1 marzo 2024, anche con la stessa azienda richiedente. Si ribadisce che occorre rispettare l'arco temporale previsto da Avviso, pertanto potrà essere richiesto il contributo solo per le mensilità comprese tra il 1 marzo 2024 ed il 31 dicembre 2024. La dicitura “neoassunti” si riferisce esclusivamente al suddetto arco temporale, ma non è richiesto che il lavoratore non abbia precedenti esperienze lavorative.